SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 29 SETTEMBRE 1983 [1]

Hilde de Bruyn
contro Parlamento europeo

«Dipendente in prova — licenziamento»

Causa 223/82

Massime

Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Licenziamento
(Statuto del personale, art. 34, n. 2)

Nella causa 223/82,

HILDE DE BRUYN, ex dipendente in prova del Parlamento europeo, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del Foro di Lussemburgo, con studio ivi in 22, Côte d'Eich,

convenuto,

avente come oggetto principale l'annullamento del rapporto alla fine del periodo di prova e del licenziamento della ricorrente, nonché il risarcimento dei danni,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, i mezzi, gli argomenti e le conclusioni delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta

Avendo superato il concorso PE/58/LA per l'assunzione di traduttori di lingua olandese, la sig.na de Bruyn veniva nominata dipendente in prova del Parlamento europeo, col grado LA 7, a partire dal 1° marzo 1981.

Va rilevato che, sull'atto di candidatura, il domicilio che essa aveva indicato cioè s-Gravenwezel (Paesi Bassi) era stato cancellato, e sotto la voce «indirizzo postale», dopo aver in un primo momento scritto «geen» (nessuno), essa aveva indicato «Mantineias — 2-4 Vironas — Atene».

Venerdì 3 aprile 1981 essa lasciava l'ufficio, dichiarando di non sentirsi bene. Nel ricorso essa deduce di aver ottenuto un regolare permesso di malattia, dato che un intervento chirurgico era stato fissato ad Atene fin dal mese di aprile precedente, ma ammette di essere partita per la Grecia senza speciale autorizzazione, essendo poco al corrente delle disposizioni dello Statuto. Il Parlamento contesta questa versione dei fatti.

Il 10 aprile 1981 il convenuto riceveva un certificato in data 6, firmato da un medico di Atene, in cui si dichiarava che la ricorrente era malata per un periodo di 10 giorni. Un secondo certificato, in data 17 aprile, prorogava il permesso di malattia per un nuovo periodo di 10 giorni.

La de Bruyn riprendeva servizio il 28 aprile 1981.

Il 2 giugno 1981 una nota firmata dal capo della divisione della ricorrente e da due revisori veniva inviata al direttore del servizio linguistico e comunicata alla de Bruyn. Vi si rilevava che l'interessata doveva osservare con maggiore scrupolo le norme amministrative e familiarizzarsi più rapidamente con la terminologia, ma che essa possedeva una buona conoscenza del greco moderno e che una lunga assenza per malattia non consentiva di pronunziarsi con cognizione di causa.

Il 7 settembre 1981 la de Bruyn riceveva un modulo firmato dal suo capo servizio in cui era detto che il periodo di prova aveva dato fino a quel momento dei risultati insoddisfacenti e che quindi il rapporto alla fine del periodo di prova avrebbe potuto essere negativo. In seguito a ciò l'interessata veniva ricevuta dal suo capo servizio.

Il 28 ottobre 1981 veniva firmato il rapporto alla fine del periodo di prova della ricorrente. Esso conteneva le classifiche «soddisfacente» per la rapidità d'esecuzione, i rapporti in servizio e coi terzi e «insufficiente» per le cognizioni necessarie per l'attività svolta, il giudizio e la facoltà di adattamento, l'iniziativa, il senso dell'organizzazione, il senso di responsabilità e l'attaccamento al lavoro, la qualità del lavoro e la puntualità. In una nota allegata venivano precisati i seguenti addebiti a carico della ricorrente:

«— mancanza di perspicacia e di cultura generale, che provoca il travisamento dei testi;

— comportamento sconsiderato e negligente: più volte le sue sbadatag-gini hanno rischiato di turbare il buon andamento del servizio;

— mancanza di iniziativa e di alacrità: non è riuscita a familiarizzarsi col funzionamento delle istituzioni, né con le nozioni ed i termini parlamentari più elementari; a parte ciò, lentezza nell'esecuzione del lavoro;

— mancanza di assiduità e di puntualità;

— mancanza d'ordine».

Il rapporto proponeva il licenziamento della ricorrente.

L'11 dicembre 1981 la de Bruyn presentava le proprie osservazioni sul rapporto, chiedendo una proroga del periodo di prova a causa delle assenze per malattia le quali non gli avrebbero consentito di dimostrare appieno le proprie capacità professionali.

Il 9 febbraio 1982 la ricorrente riceveva la decisione di licenziamento per il 28 febbraio. Il 17 febbraio essa proponeva reclamo contro il rapporto alla fine del periodo di prova e il conseguente licenziamento. Il reclamo veniva completato da una nota della ricorrente in data 26 maggio 1982, in cui si sosteneva che il licenziamento aveva uno stretto nesso causale con l'assunzione del sig. Vermeulen. Tanto il reclamo quanto la nota venivano respinti con lettera del segretario generale del Parlamento 16 luglio 1982.

Il presente ricorso è stato depositato dinanzi alla Corte il 23 agosto 1982.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«a) dichiarare ricevibile il presente ricorso;

b) accoglierlo e quindi dichiarare che il rapporto alla fine del periodo di prova in cui si propone il licenziamento della sig.na de Bruyn dev'essere annullato;

c) di conseguenza annullare il licenziamento;

d) statuire quindi che la ricorrente ha diritto agli stipendi, emolumenti ed indennità a partire dalla data del licenziamento (28 febbraio 1981) fino al giorno del pagamento, più gli interessi del 10 % fino al saldo;

e) condannare il convenuto a versare alla ricorrente come risarcimento del danno morale, vuoi 10 000 franchi per ogni mese di disoccupazione a partire dal nostro reclamo, con gli interessi del 10 %, vuoi a forfait la somma di 180 000 franchi più gli interessi del 10 % a partire dal nostro reclamo fino al saldo;

f) dare atto alla ricorrente che essa offre di provare mediante testimoni che l'impugnato rapporto alla fine del periodo di prova costituisce uno sviamento di potere e lo scopo inconfessato del rapporto stesso era quello di rendere disponibile il posto della ricorrente;

g) condannare il convenuto a tutte le spese di causa;

altrimenti, in caso di escussione dei testimoni, soprassedere a decidere sulle spese».

Il *convenuto* conclude cha la Corte voglia:

«— dare atto al Parlamento convenuto che esso si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso;

— respingere il ricorso;

— statuire sulle spese in conformità alle disposizioni dello Statuto».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nell'atto introduttivo la *ricorrente* deduce anzitutto un mezzo relativo alla buona fede: il relatore non avrebbe valutato serenamente i punti che doveva esaminare a norma dell'art. 34 dello Statuto. Una motivazione non può infatti far emergere fattori personali quali «mancanza d'ordine», «negligenza», «sbadataggine». Quanto alla mancanza di «cultura generale», occorrono prove trattandosi di una diplomata in filologia. Un secondo mezzo relativo alla motivazione elementare viene ad aggiungersi al primo.

Il dovere di assistenza o «Fürsorgepflicht» è stato trasgredito in quanto la sola persona che abbia aiutato la ricorrente durante l'intero periodo di prova, la sig.ra Kroon, revisore, non è stata sentita ed in quanto i superiori gerarchici della ricorrente non l'hanno aiutata.

Il rapporto alla fine del periodo di prova è stato steso prima del termine, cioè 2 mesi e 9 giorni prima della scadenza del periodo stesso.

Quanto alla competenza del relatore, spettava al direttore dell'ufficio stendere il rapporto. Indubbiamente il 21 settembre 1981 non vi era un direttore dell'uffi-

cio traduzione, ma ciò non giustifica affatto la delega di potere per i rapporti alla fine del periodo di prova al sig. van Mulders, capo divisione.

Per quanto riguarda la trasgressione del legittimo affidamento, dopo esser stata invitata a familiarizzarsi più rapidamente con la terminologia la ricorrente ne ha preso atto senza per questo rendersi conto della minaccia per il futuro contenuta in questa osservazione. I tre firmatari della nota 2 giugno 1981 hanno attestato la buona conoscenza del greco moderno ma hanno del pari rilevato che una lunga assenza per malattia non consentiva loro di pronunziarsi con cognizione di causa. Orbene, questa nota provvisoria è stata stesa dopo soli 53 giorni di attività. Al momento del colloquio col capo divisione non si era affatto parlato di un rapporto alla fine del periodo di prova completamente negativo e ciò nonostante, 12 giorni dopo, veniva steso il rapporto in cui si proponeva il licenziamento. Orbene, durante l'intero periodo di prova la ricorrente non ha ricevuto alcuna osservazione scritta od orale che potesse farle ritenere imminente una decisione del genere.

La ricorrente deduce infine lo sviamento di potere, dato che un complesso di presunzione pertinenti e convergenti le fanno pensare che il contenuto del rapporto alla fine del periodo di prova sia stato determinato da cause indipendenti dal buon funzionamento dell'ufficio. La fretta di stendere il rapporto prima della scadenza normale dimostra la precipitazione della decisione di «liquidare» la ricorrente per poter offrire il suo posto al Vermeulen, vincitore di un concorso posteriore.

Oltre all'annullamento del rapporto e della decisione di licenziamento la ricorrente chiede che lo stipendio per i «mesi di disoccupazione» le sia versato con gli interessi del 10 % a partire da ciascuna scadenza. Il rapporto le ha causato un grave danno morale, per le preoccupazioni continue ed angosciose e le spese per la ricerca di un nuovo impiego.

Nel controricorso il *Parlamento* ribatte che il mezzo relativo al carattere prematuro del rapporto sul periodo di prova è infondato in fatto. La seconda parte del rapporto, intitolata «valutazione», è stata infatti compilata il 28 ottobre 1981, cioè un mese prima che terminasse il periodo di prova della ricorrente; solo la parte amministrativa era stata redatta il 21 settembre 1981. D'altro canto lo Statuto contempla solo il termine ultimo, ma non contiene disposizioni circa il periodo minimo che deve trascorrere prima che il rapporto sia steso. La Corte, per quanto consta al convenuto, non ha mai dovuto occuparsi del carattere assertivamente prematuro del rapporto, censura che non trova del resto alcun riscontro nei testi normativi.

Per quanto riguarda il relatore competente, il rapporto impugnato è stato firmato dal vice direttore generale, sig. Palmer, su parere del capo della divisione competente, sig. van Mulders. Esso era accompagnato da una nota destinata al Palmer, nota firmata dal capo divisione e controfirmata da un consigliere linguistico e da un revisore. Il rapporto proviene quindi da coloro che erano più di ogni altro in grado di valutare l'attività

della ricorrente. Esso è stato poi firmato dal direttore generale. Date queste circostanze, è opportuno ricordare che lo Statuto non stabilisce chi debba stendere e firmare, in quanto relatore, il rapporto alla fine del periodo di prova, di cui all'art. 34, n. 2 dello Statuto stesso.

Per quanto riguarda la motivazione insufficiente, un commento di due o tre parole basta in generale per adempiere l'obbligo di motivare la classifica «insufficiente». La forma del rapporto non può quindi essere criticata. Nel merito, il ricorso mette in discussione le osservazioni del relatore al fine di farle controllare, non solo dall'autorità che ha il potere di nomina, ma, dopo di essa, dalla Corte. Orbene, è noto che questa si limita a controllare la legittimità del rapporto tanto sotto il profilo della forma, e in particolare sotto l'aspetto del contraddittorio, quanto sotto quello della motivazione. La ricorrente contesta in realtà determinati addebiti mossile e cerca di confutarli. Ad esempio, per quanto riguarda la classifica «insufficiente» per le «cognizioni necessarie per l'attività svolta», essa deduce di aver ottenuto dei buoni risultati in un concorso e che sostenere ora che essa non possiede le cognizioni necessarie per il suo lavoro significherebbe sconfessare la commissione giudicatrice. La tesi della ricorrente si risolve quindi nel sostenere che ogni candidato di un concorso che sia stato iscritto nell'elenco degli idonei ha con ciò dimostrato la propria competenza e le proprie capacità. Ci si potrebbe quindi chiedere perché lo Statuto prescriva il periodo di prova obbligatorio per tutti i dipendenti, essendo noto che mentre il superare un concorso od esame dimostra le attitudini teoriche del candidato, solo il periodo di prova può mettere in luce le sue attitudini pratiche.

L'atteggiamento della ricorrente si risolve quindi nel criticare le classifiche insufficienti sostenendo che sono infondate, nel contestare il giudizio dei suoi superiori, nel richiamarsi ai suoi studi, alle sue cognizioni, al grado della sua istruzione, al successo nei precedenti impieghi e soprattutto ad un concorso presso l'istituzione, nel sostenere che le valutazioni effettuate non possono essere tenute ferme, nell'impugnare quindi il rapporto informativo. Questa discussione nel merito delle critiche che emergono dall'impugnato rapporto alla fine del periodo di prova è fuori luogo dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda i mezzi relativi all'inosservanza del principio della buona fede e della motivazione elementare, vale quanto detto sopra. Circa l'obbligo di assistenza, oltre ad avvertimenti puramente verbali, sin dal 2 giugno 1981, dopo tre mesi di prova, la ricorrente aveva ricevuto la copia di una nota con cui il suo superiore gerarchico e due altri revisori, ivi compresa la sig.ra Kroon, attiravano la sua attenzione sui punti per i quali essa avrebbe dovuto dar prova di particolare applicazione. Essa ha inoltre ricevuto di ritorno le traduzioni riviste, il che doveva farle comprendere quale ne fossero i difetti, per non parlare poi delle osservazioni fattele circa il suo comportamento in servizio.

Ciò deve del pari eliminare i dubbi circa la trasgressione del legittimo affidamento. In realtà è il Parlamento quello

che è stato ingannato nella fiducia che credeva di poter riporre nella ricorrente.

Quanto allo sviamento di potere, il posto occupato dalla de Bruyn e quello al quale è stato nominato il Vermeulen sono diversi. Essi sono stati coperti in seguito a due concorsi diversi, quello cui ha partecipato la ricorrente, il concorso PE/58/LA, per il quale l'età massima era di 35 anni e le mansioni da svolgere erano indicate nel modo seguente: «Lavori di traduzione in lingua olandese, a partire da almeno due altre lingue ufficiali, ecc.» e il secondo concorso, PE/67/PA, al quale ha partecipato il Vermeulen, per cui le mansioni erano precisate come segue: «Lavori di traduzione in lingua olandese a partire dal greco moderno e da una delle lingue ufficiali . . .» e l'età massima era aumentata a 40 anni data la difficoltà di trovare dei candidati che conoscessero il greco.

A proposito della domanda di risarcimento, il Parlamento sostiene che è irricevibile, trattandosi di un ricorso d'annullamento. Anche volendo ammettere che fosse ricevibile, la domanda sarebbe infondata, dato che la ricorrente otterrebbe completa soddisfazione qualora il ricorso fosse accolto e che non sussistono altri danni. Altrimenti l'istituzione si troverebbe nell'impossibilità di procedere a norma dell'art. 34, n. 2 dello Statuto.

Nella replica la *ricorrente* assume, a proposito dello sviamento di potere, che l'ufficio olandese non aveva più bisogno di lei, essendosi reso disponibile un traduttore dal greco molto capace. La nomina del Vermeulen, in data 5 ottobre 1981, coincide perfettamente col rapporto negativo sulla ricorrente, che è stata quindi condannata al licenziamento. È pacifico che essa era stata scelta a causa della sua conoscenza del greco, benché questa lingua non fosse contemplata dal bando del concorso cui aveva partecipato. Per il posto del Vermeulen il greco moderno era una delle condizioni indispensabili. È quindi evidente che, dopo il secondo concorso al quale aveva partecipato il Vermeulen, la ricorrente era divenuta superflua per la sua divisione.

Nella controreplica il *Parlamento* osserva che la ricorrente non è stata assunta appositamente per la sua conoscenza del greco, ma che la conoscenza di questa lingua è stata unicamente presa in considerazione in conformità al bando di concorso. Nell'aprile del 1981, inizio del periodo di prova della ricorrente, vi erano quattro posti vacanti presso la divisione della traduzione olandese, e, alla fine del periodo di prova, ne restavano ancora tre. Questi tre ultimi posti sono stati occupati solo nel 1982, dopo il concorso PE/69/LA i lavori del quale sono terminati nel marzo del 1982. L'assunto della ricorrente secondo cui essa avrebbe dovuto essere licenziata per offrire un posto al Vermeulen è quindi in contrasto con queste circostanze e date.

IV — La fase orale

Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 30 giugno 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla fine di detta udienza.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 agosto 1982, la sig.na de Bruyn, dipendente in prova del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento del rapporto sul periodo di prova e della decisione di licenziamento adottata in seguito a detto rapporto, nonché alla liquidazione, di conseguenza, dei suoi stipendi, emolumenti e indennità a partire dalla data del licenziamento (28 febbraio 1981) e al risarcimento del danno morale.

2 In seguito al concorso generale n. PE/58/LA per l'assunzione di traduttori di lingua olandese presso la direzione generale della segreteria e dei servizi generali, la sig.na de Bruyn veniva nominata, con decisione 30 marzo 1981 del segretario generale del Parlamento europeo, dipendente in prova col grado LA 7 a partire dal 1° marzo 1981. A norma dell'art. 34, n. 1 dello Statuto del personale, essa doveva effettuare un periodo di prova di 9 mesi, decorrente dal 1° marzo al 30 novembre 1981.

3 Un rapporto negativo sul periodo di prova in data 28 ottobre 1981 veniva sottoposto alla ricorrente, la quale lo firmava il 4 novembre 1981 richiamandosi ad osservazioni che sarebbero seguite. In queste osservazioni, in data 11 dicembre 1981, essa confutava gli addebiti mossile e chiedeva la proroga del periodo di prova a causa di assenze (malattia-ferie) che non le avrebbero consentito di dare piena prova delle sue qualità professionali.

4 Il 9 febbraio 1982 il segretario generale del Parlamento informava la ricorrente, con lettera raccomandata, di aver deciso di licenziarla con effetto dal 28 febbraio 1982, in seguito al rapporto sul periodo di prova sfavorevole, che raccomandava il licenziamento.

5 Il mandatario della ricorrente proponeva reclamo contro il rapporto sul periodo di prova e il conseguente licenziamento della ricorrente, reclamo completato con lettera 26 maggio 1982.

6 Il reclamo veniva respinto dal segretario generale del Parlamento con lettera 16 luglio 1982.

7 Nel rapporto sul periodo di prova la classifica «insufficiente» era attribuita per i sette punti seguenti: a) cognizioni necessarie per l'attività svolta, b) giudizio e facoltà di adattamento, c) iniziativa, d) senso dell'organizzazione, e) senso di responsabilità e attaccamento al lavoro, f) qualità del lavoro e g) puntualità. Questa valutazione era suffragata da una nota stesa dal sig. van Mulders, capo della divisione della traduzione olandese, e firmata dal sig. Haarsma, consigliere linguistico, e dal sig. van Heel, revisore, per manifestare il loro consenso. Questa nota comprendeva il seguente passo:

«Gli addebiti che muoviamo all'interessata si possono riassumere come segue:

— mancanza di perspicacia e di cultura generale, che provoca il travisamento dei testi;

— comportamento sconsiderato e negligente: più volte le sue sbadataggini hanno rischiato di turbare il buon andamento del servizio;

— mancanza di iniziativa e di alacrità: non è riuscita a familiarizzarsi col funzionamento delle istituzioni, né con le nozioni ed i termini parlamentari più elementari; a parte ciò, lentezza nell'esecuzione del lavoro;

— mancanza di assiduità e di puntualità;

— mancanza d'ordine».

8 Il rapporto, recante la data del 28 ottobre 1981, veniva firmato dal sig. Palmer, in quanto direttore generale.

9 La ricorrente svolge varie critiche a proposito del rapporto. Questo sarebbe stato prematuro, essendo stato steso il 21 settembre 1981, cioè più di due mesi prima della fine del periodo di prova; avrebbe indicato, a torto, che la ricorrente aveva effettuato due anni di studi superiori, in luogo dei quattro in realtà effettuati; la motivazione delle varie classifiche «insufficienti» non avrebbe precisato in modo adeguato le manchevolezze della ricorrente; sarebbe stato contraddittorio in quanto sotto la voce «rendimento» la classifica per la «rapidità d'esecuzione» era «soddisfacente», mentre nella nota esplica-

tiva si faceva carico alla ricorrente di «lentezza nell'esecuzione del lavoro»; la sig.ra Kroon, revisore, non sarebbe stata consultata; il rapporto non sarebbe stato firmato dal direttore competente.

10 La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto è venuto meno all'obbligo di assistenza ed ha trasgredito il legittimo affidamento che la ricorrente poteva avere nella sua amministrazione. Durante l'intero periodo di prova non le sarebbe stata fatta alcuna osservazione scritta od orale che potesse farle ritenere imminente una decisione di licenziamento.

11 Infine, la ricorrente sostiene che il convenuto ha adottato la decisione di licenziamento onde rendere possibile l'assunzione di un determinato altro traduttore. Vi sarebbe quindi stato uno sviamento di potere.

12 È assodato che il rapporto consta di due parti di cui la prima, contenente informazioni che non riguardano il periodo di prova, è stata compilata dalla direzione del personale il 21 settembre 1981. Questa parte contiene l'errore relativo alla durata degli studi superiori della ricorrente. Benché sia vero che questa parte del rapporto contiene un errore, non risulta che questo abbia avuto un peso di rilievo nella valutazione delle qualità della ricorrente, la quale costituisce la parte essenziale del rapporto.

13 La parte essenziale del rapporto è stata stesa alla fine del mese d'ottobre 1981 e reca la data del 28 ottobre.

14 Ne consegue che vanno disattese le due censure riguardanti la data in cui è stato steso il rapporto e l'errore sulla durata degli studi superiori.

15 Per quanto riguarda la motivazione del rapporto, è vero che una sola nota riguarda sette classifiche «insufficiente»; detta nota contiene tuttavia valutazioni precise delle qualità della ricorrente e costituisce una motivazione adeguata che non può essere considerata insufficiente.

16 Il convenuto non contesta che vi possa essere una contraddizione fra la classifica «sufficiente» riguardante la rapidità d'esecuzione e l'osservazione riguardante la «lentezza nell'esecuzione del lavoro». Risulta tuttavia che questa osservazione riguarda piuttosto il comportamento della ricorrente, e più precisamente la sua scarsa alacrità, che la capacità di eseguire il lavoro con la dovuta rapidità. In ogni caso, anche se questo addebito dovesse venir meno, resterebbero altri addebiti sufficientemente precisi per giustificare il licenziamento.

17 Per quanto riguarda l'asserita mancata consultazione della sig.ra Kroon, basta rilevare che la consultazione sistematica di tutti i revisori non era obbligatoria e che spettava al capo divisione stabilire quali fossero quelli in grado di valutare l'attività della ricorrente durante il periodo di prova.

18 Per quanto riguarda la censura relativa alla competenza del sig. van Mulders per firmare il rapporto, il regolamento interno del Parlamento non precisa chi debba stendere il rapporto. Pare essere prassi costante del Parlamento che il rapporto sia preparato dal direttore del servizio competente. All'epoca di cui trattasi, non vi era presso il Parlamento alcun direttore dell'ufficio traduzione e di conseguenza il rapporto è stato preparato dal capo della divisione da cui la ricorrente dipendeva. Esso è stato firmato dal direttore generale, raccomandando che il dipendente fosse licenziato. La censura va quindi disattesa.

19 Quanto alla censura riguardante l'obbligo d'assistenza del convenuto e l'asserita trasgressione del legittimo affidamento, si desume dal fascicolo che la ricorrente è stata avvertita il 2 giugno 1981, che il suo lavoro lasciava a desiderare, come pure, il 7 settembre 1981 che le sue prestazioni erano insufficienti e che avrebbe potuto essere steso un rapporto sul periodo di prova negativo, implicante il licenziamento. Non si può quindi sostenere che l'istituzione abbia trasgredito i suoi obblighi in proposito.

20 Infine, circa l'asserito sviamento di potere, la ricorrente non ha fornito la minima prova a sostegno di questo mezzo. La persona di cui trattasi era stata

infatti assunta il 5 ottobre 1981, cioè più di quattro mesi prima del licenziamento della ricorrente, ed assegnata ad un altro posto.

21 Per tutte queste considerazioni, i vari mezzi dedotti dalla ricorrente vanno disattesi. Il ricorso va quindi respinto.

Sulle spese

22 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombene e va quindi condannata alle spese. Tuttavia a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

O'Keeffe Mackenzie Stuart Koopmans

Così decisco e pronunciato a Lussemburgo, il 29 settembre 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe